# Sommario

1 Le tipologie dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto)	
1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)	
1.2 Riciclaggio (art. 648 bis cp)	3
1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	4
1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)	5
2) Le aree a rischio	6
3) I principi di comportamento	7
4) I flussi informativi verso l'OdV	9

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

## 1) Le tipologie dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto)

L'art. 25 octies del Decreto prevede, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, i cosiddetti "Reati di Riciclaggio", ossia ricettazione (art. 648 cp), riciclaggio (art. 648 bis cp), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp) ed autoriciclaggio (art. 648 ter1 cp), dei quali si fornisce di seguito una breve descrizione.

L'art. 25 octies del Decreto stabilisce che in relazione a tutti i reati precitati si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote;

nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma del Decreto per una durata non superiore a due anni.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

#### 1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un qualsiasi soggetto, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La pena è quella della reclusione da due ad otto anni e della multa da 516 euro a 10.329 euro e viene aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti dai delitti di rapina aggravata (art. 628, 3° comma cp), estorsione aggravata (art. 629, 2° comma cp) ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, 1° comma n. 7bis) cp, mentre viene diminuita con la reclusione sino a sei anni e multa sino a 1000 euro se il fatto è di particolare tenuità.

Tale reato prevede l'esistenza di un "delitto presupposto", del quale non è richiesto un definitivo accertamento giudiziale né l'individuazione del suo autore, potendo il giudice affermarne l'esistenza anche soltanto attraverso prove logiche.

Anzi il reato è integrato anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile, non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (art. 648, 4°

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

comma cp).

Il reato di ricettazione inoltre è configurabile in ogni ipotesi di ricezione di beni che costituiscono il profitto patrimoniale di qualsiasi delitto, che non deve necessariamente essere contro il patrimonio.

Quanto alla condotta, sebbene la norma faccia riferimento all'"acquisto" o alla "ricezione", deve ritenersi sufficiente il conseguimento -in qualsiasi modo- del possesso ovvero la disponibilità della cosa proveniente dal delitto.

Sotto il profilo psicologico è invece richiesta la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del delitto presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, purché gravi, univoche e tali da ingenerare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

L'elemento soggettivo pertanto può essere integrato anche dal mero dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, tale per cui l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza illecita della cosa, non avrebbe agito diversamente. Trattandosi di reato istantaneo, esso si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa mentre, nell'ipotesi di acquisto, nel momento dell'accordo sulla cosa e sul prezzo senza che sia necessaria la materiale consegna della res.

#### 1.2 Riciclaggio (art. 648 bis cp)

Tale reato può essere configurato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena consiste nella reclusione da quattro a dodici anni e nella multa da 5.000 euro a 25.000 euro; essa è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Come per la ricettazione (art. 648, 4° comma cp), il reato è integrato anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile, non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La norma incriminatrice è tesa a punire ogni condotta volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

Come per la ricettazione (art. 648 cp), anche qui è richiesta la sussistenza di un delitto presupposto. Anche in questo caso, inoltre, non è richiesto che il delitto presupposto sia contro il patrimonio, né l'accertamento giudiziale dell'esatta tipologia di tale delitto, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa dei beni che viene accertata incidentalmente dal giudice procedente.

Tale reato è a forma libera, ossia realizzabile tramite qualsiasi condotta purché essa sia caratterizzata da un effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del bene o del denaro.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, dato dalla volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, nonché dalla consapevolezza di tale origine, e non richiede alcun riferimento a scopi di lucro o profitto.

Il dolo è eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del bene.

Quanto al momento consumativo, pur trattandosi di reato istantaneo, esso è a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive.

Inoltre non è richiesta la produzione dell'evento lesivo essendo sufficiente al riguardo il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione del denaro o di altra utilità di provenienza illecita.

#### 1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dell'ipotesi di concorso del reato e fuori delle ipotesi di cui agli artt. 648 e 648 bis cp, nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 5.000 euro a 25.000 euro;

la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Anche in questo caso il reato è integrato anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile, non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (art. 648, 4° comma cp).

Anche tale reato, pur a forma libera, richiede che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del denaro, con la peculiarità -rispetto al reato di riciclaggio ex art. 648 bis cp- che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

Infatti premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici ex artt. 648, 648 bis e 648 ter cp è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro (o dell'altra utilità) di cui l'agente è venuto a disporre, esse si distinguono sotto il profilo soggettivo in quanto la prima richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore particolarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede inoltre norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della Clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

#### 1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

Al contrario non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Anche in questo caso il reato è integrato anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile, non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (art. 648, 4° comma cp).

La ratio di tale previsione è quella di "sterilizzare" i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo e di contrastare dette condotte svolte attraverso la copertura di una persona giuridica.

L'autoriciclaggio può avere pertanto ad oggetto sia i proventi di reati dolosi già inseriti nel novero dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 (ad es. reati societari), il cui presidio è stato quindi già previsto nella relativa Parte speciale del presente modello, sia i proventi di reati estranei a quelli di cui al Decreto.

Con riferimento a questi ultimi, stante l'importanza che il processo di gestione degli adempimenti fiscali riveste all'interno dell'azienda, si è ritenuto di definire i principi di controllo a presidio dei reati tributari (per la cui trattazione si rinvia alla parte speciale dedicata loro), in quanto considerati possibili generatori di proventi strumentali per la successiva commissione del reato di autoriciclaggio.

### 2) Le aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte speciale le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le correlate "attività sensibili", sono:

#### COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE

Gestione degli adempimenti fiscali, in particolare:

- Gestione degli adempimenti dichiarativi:
- Dichiarazioni ai fini Ires, Irap, Iva (modello Unico);
- Comunicazioni ai fini Iva (elenchi clienti/fornitori, comunicazioni annuali dati Iva);
- Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770);
- Gestione dei versamenti tributari (Iva, Ires, Irap);
- Tenuta dei registri o libri previsti dalla normativa fiscale.
- OPERAZIONI DI COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI;
- OPERAZIONI DI CAMBIO ASSEGNI

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

## 3) I principi di comportamento

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
  - ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni
    aziendali e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute
    idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività
    sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
  - POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

I controlli posti a presidio del rischio fiscale dovranno, pertanto, verificare anche in ottica ex ante, l'esistenza di quanto segue:

• Una chiara attribuzione dei poteri rientranti nella gestione degli adempimenti in materia di imposte, tasse e contributi quali, a titolo esemplificativo: rappresentare la società nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con qualsiasi altro ufficio fiscale e di polizia tributaria; presentare domande, reclami, memorie e documenti o istanze di concordato o condono; trattare con gli uffici fiscali e previdenziali la definizione delle imposte, tasse, accise e contributi afferenti la società, anche addivenendo a transazioni; compiere comunque ogni atto inerente al regolamento e gestione dei rapporti di natura fiscale e previdenziale facenti capo alla società; sottoscrivere dichiarazioni, moduli e questionari relativi ad imposte dirette od indirette, tasse, accise e contributi.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

- La presenza di procedure e norme interne volte a definire:
  - Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione degli adempimenti fiscali;
  - la gestione degli adempimenti fiscali (tenuta di uno scadenzario fiscale, tenuta dei registri fiscali, elaborazioni finalizzate ai versamenti delle imposte dirette ed indirette, assolvimento degli adempimenti dichiarativi fiscali) e la gestione dei rapporti con le pubbliche autorità nel corso delle attività di accesso, verifica o accertamento;
  - L'esplicitazione dei controlli associati alle attività procedurali;
  - La previsione di dichiarazioni, sottoscritte dai soggetti coinvolti nelle attività di elaborazione dei dati di natura fiscale, attestanti veridicità, completezza e precisione dei dati e delle informazioni di competenza della propria funzione utilizzati per la gestione dei versamenti delle imposte e degli adempimenti dichiarativi fiscali.
  - Un'adeguata segregazione dei compiti e una corretta definizione del sistema di poteri e deleghe che definisca puntualmente chi esegue, chi controlla e chi autorizza le attività collegate agli adempimenti fiscali.
  - La cooperazione con gli organi di controllo, ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi ed ostruzionistici.

Ad integrazione dei principi di comportamento, si prescrivono le seguenti regole di comportamento, funzionali alla riduzione al minimo del rischio di commissione dei reati sopra elencati.

I Destinatari del Modello e tutti i soggetti terzi con i quali la società intrattiene rapporti contrattuali sono tenuti a:

- Registrare e aggiornare lo scadenziario delle posizioni debitorie e creditorie;
- Verificare il rispetto delle modalità e dei termini di pagamento con quelli previsti dalle clausole contrattuali;
- Effettuare riconciliazioni bancarie periodiche da parte di funzione diversa da quella che ha operato su conti correnti rispetto a quella che ha contabilizzato;
- Osservare gli obblighi di legge in materia di limitazione all'uso dei contanti e dei titoli al portatore;
- Utilizzare prevalentemente il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di pagamento derivanti da rapporti di acquisto di beni, servizi e consulenze;
- Utilizzare pagamenti ed incassi in contanti esclusivamente per importi di modico valore;
- Verificare l'inerenza e la correttezza dei costi addebitati su carte di credito (es. carte di credito

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione

con addebito su c/c societario);

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori;
- Individuare degli indicatori di anomalia per identificare eventuali operazioni "a rischio" o "sospette" sulla base del:
- Profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di precedenti penali ove conoscibili, reputazioni opinabili, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
- Comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione della transazione o reticenza a fornirli);
- Profilo economico patrimoniale dell'operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
- Caratteristica e finalità dell'operazione (es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali, standard, finalità dell'operazione).
- Effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- Assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ad approvazione delle relative distinte di pagamento.

## 4) I flussi informativi verso l'OdV

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi esposti nel presente documento. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante, inerente le fattispecie di attività sensibili.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV.

In particolare, il Responsabile della Direzione Amministrativa provvederà ad inviare annualmente:

- Report su flussi finanziari non standard (es. finanziamenti straordinari da parte dei soci, contributi pubblici straordinari, donazioni da parte di privati, riscossione di un ingente premio assicurativo);
- Riepilogo di conti correnti bancari aperti e chiusi nel periodo di riferimento.

Revisione	Redatto da	Approvato da
Rev.1/2023	Avv. Andrea Tedeschi	Consiglio di Amministrazione